Codice A1414C
D.D. 17 maggio 2021, n. 716
Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di un Centro diurno socio-terapeutico educativo per disabili da ubicare nel Comune di Torino.

ATTO DD 716/A1414C/2021 DEL 17/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilita’ di cui all’art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di un Centro diurno socio-terapeutico educativo per disabili da ubicare nel Comune di Torino.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere “generale” (allegato A) e la disciplina di “dettaglio” per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all’allegato A punto 5.1 e all’allegato C punto 2.2 inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e Welfare - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:
- nel caso in cui l’interessato intenda richiedere l’accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonchè delle procedure descritte al punto 2 della D.G.R. – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale;
- il fabbisogno regionale è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è distinto per ASL/Distretto;
- la durata dell’efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è

quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A della D.G.R.

- con la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 31-8596/2019, con riferimento ai punti 9.4 e 9.5 (disposizioni transitorie) dell'Allegato A, ed è stato integrato il dispositivo della D.G.R. stessa prevedendo la pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle concernenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale relativo alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per disabili;

- con la Determinazione n. 846 del 05/12/2019 sono state dettagliate, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-517/2019, le modalità inerenti alla pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno suddetto;

- con la Determinazione n. 1641 del 15/12/2020 è stato aggiornato il fabbisogno regionale inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità e si è stabilito che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativa a posti letto/diurni accreditabili, può essere rilasciata solo per le strutture da ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione complessiva di posti letto/diurni (indice 1 allegati A e B) non supera l'obiettivo di sviluppo regionale (calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul numero di posti letto/diurni accreditati e occupati in rapporto alla popolazione regionale), pari a 8,5 per le strutture residenziali e pari a 7,0 per le strutture diurne;

- con nota pervenuta in data 16/04/2021 (prot. regionale n. 14492/A1414C del 19/04/2021), il Legale Rappresentante dell'Associazione ANFFAS ONLUS di Torino ha inviato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione di un Centro diurno socio-terapeutico educativo per disabili con capienza di n. 20 posti, autorizzabili ed accreditabili, e da ubicare in Via Nizza n. 151 - Torino;

- il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, con nota prot. n. 14810/A1414C del 20/04/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata;

Considerato che:
- così come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori" e "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualita'" hanno esaminato le planimetrie, allegate alla richiesta suddetta, inerenti alla struttura sopra descritta;

- a seguito dell'esame suddetto è stata riscontrata la conformità ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997 con la precisazione che, per quanto non specificatamente espresso dalla D.G.R. stessa, la suddetta struttura è soggetta alle vigenti disposizioni nazionali e regionali che ne fissano i criteri strutturali e requisiti igienico-sanitari. In particolare, con riferimento agli spogliatoi del personale, il D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. (allegato IV) dispone che devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne e che gli stessi devono comunque facilmente comunicare con gli spogliatoi.

Verificato che i posti richiesti rientrano nel fabbisogno di cui alle tabelle pubblicate sul sito web della Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter,

comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione ANFFAS ONLUS di Torino di realizzare un Centro diurno socio-terapeutico educativo per disabili, con capienza di n. 20 posti, autorizzabili ed accreditabili, e da ubicare in Via Nizza n. 151 - Torino;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 34- 23400 del 09 dicembre 1997;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019;
- Determinazione n. 846 del 05 dicembre 2019;
- Determinazione n. 1641 del 15 dicembre 2020;
- Nota prot. n.14810/A1414C del 20 aprile 2021;

DETERMINA

- Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta del Legale Rappresentante dell'Associazione ANFFAS ONLUS di Torino, con sede legale in Torino – Via Carlo Bossi n. 24, P. IVA 97622570014, di realizzare un Centro diurno socio-terapeutico educativo per disabili, con capienza di n. 20 posti, autorizzabili ed accreditabili, e da ubicare in Via Nizza n. 151 – Torino;

- Di precisare che, per quanto non specificatamente espresso dalla D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997, la suddetta struttura è soggetta alle vigenti disposizioni nazionali e regionali che ne fissano i criteri strutturali e requisiti igienico-sanitari. In particolare, con riferimento agli spogliatoi del personale, il D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. (allegato IV) dispone che devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne e che gli stessi devono comunque facilmente comunicare con gli spogliatoi.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto